

## INDICE

### 1. Il D.Lgs. n. 231/2007: brevi cenni di interesse.

- a. I “professionisti” quali destinatari degli obblighi antiriciclaggio (artt.12-13).
- b. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela (artt. 16-35).
- c. Gli obblighi di registrazione (artt. 36 e 38).
- d. Obblighi di segnalazione (artt. 41-48).
- e. Gli obblighi in materia di contrasto al finanziamento al terrorismo.
- f. Limitazioni all’uso del contante, dei titoli al portatore e degli altri strumenti assimilati (artt. 49-51).
- g. Obblighi degli organi di vigilanza e controllo.
- h. Obblighi in materia di formazione del personale.
- i. Obblighi antiriciclaggio e Scudo-ter.
- j. Disposizioni sanzionatorie.
  - (1) *Sanzioni penali.*
    - (a) *Sanzioni penali e obblighi di adeguata verifica della clientela.*
    - (b) *Sanzioni penali e obblighi di registrazione.*
    - (c) *Sanzioni penali e obblighi di segnalazione.*
    - (d) *Sanzioni penali e obblighi di comunicazione.*
  - (2) *Sanzioni amministrative.*
    - (a) *Sanzioni amministrative e obblighi di adeguata verifica della clientela.*
    - (b) *Sanzioni amministrative e obblighi di registrazione.*
    - (c) *Sanzioni amministrative e obblighi di segnalazione.*
    - (d) *Sanzioni amministrative e obblighi di comunicazione all’UIF*
    - (e) *Sanzioni amministrative e limitazione nell’uso del contante e valori assimilati.*
- k. **Il ruolo della Guardia di Finanza a tutela della normativa antiriciclaggio.**

### 2. Rassegna giurisprudenziale.

### 3. La collaborazione attiva fornita dai professionisti.

**Allegato 1: Dati statistici relativi all’attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio eseguita dalla Guardia di Finanza nel corso dell’anno 2009.**

**Allegato 2: Indicatori di anomalia per i professionisti e gli altri operatori non finanziari.**

## 1. Il D.Lgs. n. 231/2007: brevi cenni di interesse.

### a. I “professionisti” quali destinatari degli obblighi antiriciclaggio (artt.12-13).

L'articolo 12 individua i professionisti destinatari degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 231/2007 nelle categorie di soggetti che seguono:

- a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
- b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
- c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
  - 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
  - 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
  - 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
  - 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
  - 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
- d) i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c).

Al comma 3-*bis*, inoltre, viene chiarito che i componenti degli organi di controllo, comunque denominati, per quanto disciplinato dal D.Lgs. n. 231/2007 e fermo restando il rispetto del disposto di cui all'articolo 52, sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, capi I, II e III, in tema di adeguata verifica della clientela, di registrazione nell'archivio unico informatico/cartaceo, di segnalazione delle operazioni sospette e di segnalazione al M.E.F. delle violazioni alle norme relative alla limitazione nell'uso del contante e di valori assimilati.

Con tale norma è stato ripreso quanto già indicato dalla Banca d'Italia che aveva chiarito che gli addetti alla funzione di *internal auditing*, che si occupano di assicurare la funzionalità dei sistemi dei controlli interni, compresi quelli in tema di prevenzione del riciclaggio, non rientrano tra i soggetti cui l'art. 52 del D.Lgs. N. 231/2007 impone di comunicare alle autorità competenti tutti gli atti o fatti di cui siano venuti a conoscenza che possano costituire eventuali violazioni alla normativa antiriciclaggio.

Ai professionisti sopra individuati occorre aggiungere, per effetto del successivo articolo 13, anche i revisori contabili, vale a dire:

- a) le società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del TUF;
- b) i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

## b. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela (artt. 16-35).

Il contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela, che devono essere assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi, si sostanzia nelle seguenti attività:

- a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- b) identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;
- c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale,

attività che devono essere poste in essere seguendo le modalità dettagliatamente descritte nell'art. 18 del D.Lgs. n. 231/2007.

In particolare, occorre tener conto che, ai sensi della precedente lettera d), il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute. Pertanto, il controllo costante deve essere condotto per l'intera durata della relazione con il cliente e non può essere limitato alla fase di inizio ovvero di conclusione del rapporto.

La disciplina segna il passaggio da un mero obbligo d'identificazione del cliente ad una serie di adempimenti che riguardano anche il **"titolare effettivo"**, ossia la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla il cliente, ovvero per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Per titolare effettivo, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato Tecnico al D.Lgs. n. 231/2001 s'intende:

- a) in caso di società:
  - 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purchè non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
  - 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;
- b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:
  - 1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
  - 2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
  - 3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

In merito all'adeguata verifica del "titolare effettivo", è stato chiarito che non è necessaria la sua presenza fisica (in caso di soggetti legati da controllo) ma si deve fare riferimento agli artt. 2359 c.c. (che individua i criteri di "controllo" e di "collegamento" delle società) e 93 del D.Lgs. n. 58/1998 (che definisce i criteri di controllo in materia di T.U.F.). Inoltre, laddove la soglia del 25% prevista per legge sia superata da più soggetti all'interno della stessa entità giuridica, è stato affermato che dovrà farsi concreto riferimento all'influenza effettivamente esercitata da ciascuno di essi con la conseguenza che si potrebbe avere anche più di un titolare effettivo per la stessa operazione.

Con circolare n. 116098 del 17.12.2008 il Ministero dell'Economia e delle Finanze (per brevità in seguito M.E.F.) – Dipartimento del Tesoro – Direzione V, "Valutario, Antiriciclaggio ed Antiusura" ha fornito chiarimenti indirizzati ai destinatari della normativa antiriciclaggio, e con particolare riguardo all'obbligo di adeguata verifica ha statuito che:

- non è coerente con lo spirito degli artt. 18 e 19 del D. Lgs. n. 231/2007 la mera acquisizione di una dichiarazione sottoscritta dal cliente con la quale quest'ultimo dichiara la provenienza lecita delle disponibilità oggetto dell'operazione o della prestazione professionale (perché incoerente con lo spirito della normativa ed inefficace perché "di parte");
- per la clientela già acquisita al momento di entrata in vigore del citato decreto, l'adeguata verifica deve avvenire sulla base di un'autonoma valutazione del rischio e, comunque, nei casi di revisione del rapporto continuativo/prestazione professionale in occasione del primo contatto utile con i clienti.

I professionisti osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela, che possono essere ordinari, semplificati<sup>2</sup> ovvero rafforzati<sup>3</sup> a seconda di determinati presupposti oggettivi e/o soggettivi individuati dalla normativa di riferimento, nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria, nei seguenti casi:

- a) quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro;
- b) quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata;

---

<sup>2</sup> Nei casi di applicazione del regime semplificato di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 231/2007 (clienti appartenenti a determinate categorie, per i quali occorre raccogliere sufficienti elementi di riscontro) è stata confermata dal M.E.F. l'assenza di obblighi di registrazione nell'A.U.I., fermo restando l'obbligo di S.O.S..

<sup>3</sup> Ad esempio sono richieste misure più rigorose d'identificazione in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e comunque, ai sensi dell'art. 28, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 231/2007, in caso di conti di corrispondenza con enti di Paesi extracomunitari e nei rapporti con persone politicamente esposte, intendendo per tali le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di altri Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico del citato decreto.

- c) tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. Ai fini dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile;
- d) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- e) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

Invece, i revisori contabili osservano gli obblighi di adeguata verifica del cliente e di controllo dei dati acquisiti nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria, nei soli casi indicati alle lettere c), d) ed e) sopra indicati.

Il M.E.F., pur statuendo che le operazioni occasionali esulano dagli obblighi antiriciclaggio, ha "sottolineato", al fine di poter adempiere il diverso obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, l'utilità di acquisire informazioni anche sulle operazioni occasionali in modo tale da "profilare" il rischio riciclaggio con riguardo ad ogni fattispecie.

Nell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela di fondamentale importanza è la collaborazione che deve essere fornita dal cliente, tant'è che l'articolo 21, rubricato "obblighi del cliente", dispone che questi, sotto la propria responsabilità, fornisce tutte le informazioni necessarie e aggiornate, anche per iscritto ai fini dell'identificazione del titolare effettivo.

Al fine di evitare il ripetersi delle procedure di adeguata verifica della clientela è possibile fare affidamento sull'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela effettuato da terzi, secondo le disposizioni di cui agli artt. 29-35, fermo restando che i responsabili finali dell'assolvimento di tali obblighi continuano a essere i professionisti ed i revisori che ricorrono ai terzi.

Laddove non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela in precedenza evidenziati, non si può instaurare il rapporto continuativo nè eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero occorre porre fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere, valutando se effettuare una segnalazione alla UIF, a norma del Titolo II, Capo III. Tale previsione non è obbligatoria per i professionisti ed i revisori contabili nell'ambito dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.

Per effetto delle novità introdotte dal D.L. n. 78/2010 i destinatari degli obblighi antiriciclaggio devono astenersi dall'instaurare un rapporto continuativo, dall'eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei Paesi individuati da un decreto da emanarsi a cura del M.E.F.<sup>4</sup>, sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria, con cui saranno stabilite anche le

---

<sup>4</sup> In tale decreto, che dovrebbe vedere la pubblicazione entro la fine del mese di settembre p.v., oltre a San Marino dovrebbero rientrare anche la Svizzera, il Liechtenstein e Panama.

modalità applicative ed il termine degli adempimenti sopra riportati. Inoltre, tale obbligo di astensione ovvero di interruzione di rapporti già in essere si applica anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche altrimenti denominate (quindi anche società di capitali) aventi sede nei Paesi sopra individuati di cui non è possibile identificare il titolare effettivo e verificarne l'identità.

Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF ai sensi dell'articolo 41 e al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), i destinatari degli obblighi antiriciclaggio si astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo. Nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, permane l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 41.

Le disposizioni relative agli obblighi di adeguata verifica della clientela non si applicano in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12.

### **c. Gli obblighi di registrazione (artt. 36 e 38).**

I documenti e le informazioni acquisiti per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela, fatta eccezione per le ipotesi degli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 25, devono essere, rispettivamente, conservati e registrati affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente.

In particolare:

- a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, occorre conservare la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- b) per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi e le prestazioni professionali, è necessario conservare le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Le informazioni da registrare e conservare per un periodo di dieci anni sono:

- a) con riferimento ai rapporti continuativi ed alla prestazione professionale: la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo, unitamente alle generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto;

b) con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata: la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.

Il D.Lgs. n. 231/2007 ha espressamente previsto che i dati e le informazioni registrate secondo le modalità sopra riportate sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti.

A proposito di utilizzo ai fini fiscali, si segnalano le novità introdotte dal D.L. n. 78/2009 (art. 15, cc. 8-quinquies e 8-sexies) che consentono agli ispettori del fisco, secondo modalità da definirsi, di richiedere alle authority di vigilanza (tra cui BANKITALIA), anche in deroga a specifiche norme di legge, dati di natura creditizia e finanziaria, con la possibilità, laddove sia confermato nelle sedi competenti, di utilizzare in sede fiscale quelli raccolti ai fini della normativa antiriciclaggio. In particolare, ci si riferisce a quelli acquisiti a seguito dello scambio di informazioni tra FIU ex art. 9 del D.Lgs. n. 231/2007 che hanno già consentito di individuare fondi di provenienza illecita all'estero ma riconducibili ad indagati italiani ovvero di individuare ipotesi di intestazioni fittizie a prestanomi, superare l'interposizione di società di comodo ed individuare il titolare effettivo (*beneficial owner*) delle transazioni finanziarie oggetto di indagine.

Per quanto attiene alle modalità di registrazione, i professionisti ed i revisori contabili (non organizzati in forma societaria) istituiscono un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici, sul quale provvedere alla registrazione delle informazioni richieste dalla normativa di riferimento, oppure, in alternativa all'archivio, possono istituire il registro della clientela a fini antiriciclaggio, volendo anche uno per ciascuna sede ove svolgano la propria attività, nel quale conservano i dati identificativi del cliente, provvedendo a conservare la documentazione, nonché gli ulteriori dati e informazioni, nel fascicolo relativo a ciascun cliente<sup>5</sup>.

Laddove si ricorra al registro della clientela ai fini antiriciclaggio, questo dovrà essere numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o di un suo collaboratore delegato per iscritto, con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone.

Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni, ed i dati e le informazioni ivi registrati devono essere resi disponibili entro tre giorni dalla richiesta.

Invece, per le società di revisione, quanto alle modalità di registrazione, occorrerà osservare le disposizioni contenute nell'articolo 37 con riguardo all'archivio unico informatico.

---

<sup>5</sup> La custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il notaio e la tenuta dei repertori notarili, a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e successive modificazioni, e la descrizione dei mezzi di pagamento ai sensi dell'articolo 35, comma 22, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, costituiscono idonea modalità di registrazione dei dati e delle informazioni.

Analogamente a quanto previsto in tema di archivio unico informatico dall'art. 37, comma 3, l'istituzione dell'archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici ovvero del registro della clientela a fini antiriciclaggio è obbligatoria solo qualora vi siano dati o informazioni da registrare.

Quanto alla tempistica, le informazioni ed i dati richiesti per un corretto assolvimento degli obblighi di registrazione dovranno essere registrati tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall'accettazione dell'incarico professionale, dall'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale, ferma l'ordinaria validità dei documenti d'identità.

Analogamente a quanto previsto in tema di adeguata verifica della clientela, le disposizioni relative agli obblighi di registrazione sopra esaminate non si applicano in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12.

#### **d. Obblighi di segnalazione (artt. 41-48).**

Ai sensi dell'art. 41 del decreto 231, gli intermediari finanziari, i professionisti, i revisori contabili e gli altri soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio inviano all'Unità di Informazione Finanziaria le segnalazioni di operazioni sospette allorché **sanno, sospettano** o hanno **ragionevoli motivi per sospettare** che **siano in corso** o che **siano state compiute** o **tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo**.

Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, tranne che ciò non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto.

L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica ai professionisti ed ai revisori contabili per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

Rispetto al passato, la definizione del "riciclaggio" che fa scattare l'obbligo di collaborazione attiva degli intermediari è più ampia, in quanto include in sé **anche i casi di "autoriciclaggio"** posti in essere dai soggetti responsabili e/o concorrenti nella commissione dei reati - presupposto.

Infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto 231, costituiscono "riciclaggio", anche se generate da attività compiute all'estero, le condotte di:

- conversione, trasferimento, acquisto, detenzione o utilizzazione di beni provenienti da attività criminose;
- occultamento o dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimentazione e proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi.



Rispetto alla nozione penalistica di riciclaggio e/o reimpiego di proventi di delitti non colposi ex artt. 648 bis e 648 ter c.p., la normativa di prevenzione qui esaminata non contiene l'inciso iniziale "*Fuori dei casi di concorso nel reato, ...*". Pertanto, ciò significa che viene meno una delle principali difficoltà applicative che avevano determinato finora incertezze ed a volte eccessi di prudenza da parte degli intermediari, laddove dall'esame delle notizie acquisite per ragioni del loro ufficio nella fase del "*know your customer*" non emergeva chiaramente, accanto al sospetto dell'origine delittuosa dei capitali oggetto di trasferimento/movimentazione, anche la estraneità del cliente interessato dalla commissione e/o partecipazione al delitto presupposto a monte. Ora, invece, questo problema non si pone più, atteso che gli intermediari finanziari e non finanziari devono sempre segnalare le operazioni sospette di "*money laundering*", anche se in ipotesi il cliente dovesse essere egli stesso sospettato di aver commesso il reato presupposto. Si tratta, quindi, di una nozione molto ampia che, di fatto, estende l'ambito di applicazione degli obblighi di segnalazione all'U.I.F. di tutte le operazioni sospette per riciclaggio, largamente intese.

In altri termini, il legislatore ha inteso "perimetrare" l'ambito di applicazione degli obblighi antiriciclaggio, offrendo un punto di riferimento preciso ai destinatari del provvedimento su cui fondare la segnalazione sospetta all'U.I.F., a prescindere dall'individuazione di una fattispecie criminosa.

I sospetti o i motivi ragionevoli che inducono a sospettare la provenienza criminosa dei mezzi di pagamento sono desunti da tre ordini di considerazioni, in relazione:

- ai connotati oggettivi delle operazioni, ossia alle loro caratteristiche, entità e natura;
- ai profili soggettivi del cliente, ossia alla sua capacità economica ed attività svolta;
- a qualsiasi altra circostanza conosciuta dagli intermediari finanziari o non finanziari in ragione delle funzioni esercitate.

A tal proposito si segnala che il D.L. n. 78/2010 ha introdotto nell'art. 41 quale motivo di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro

Ferma restando la modifica normativa sopra richiamata, più in concreto, i criteri di orientamento (c.d. **indicatori di anomalia**) per l'individuazione delle operazioni sospette per i professionisti obbligati (ragionieri e periti commerciali, dottori commercialisti e consulenti del lavoro, periti e consulenti in materia di contabilità e tributi, notai ed avvocati, revisori contabili ed altri soggetti, ex artt. 12 e 13 del decreto 231), precedentemente indicati nel provvedimento UIC del 24 febbraio 2006, sono contenuti nel D.M. della Giustizia datato 16.04.2010 (cfr. **Allegato 1**).

Gli indicatori di anomalia contenuti nel D.M. sopra indicato, che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, sono finalizzati ad agevolare i destinatari della normativa antiriciclaggio, riducendo i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e sono improntati all'esigenza di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, in modo tale da permettere l'effettuazione, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, di una valutazione complessiva sulla natura dell'operazione.

Pertanto, gli indicatori di anomalia rappresentano strumenti operativi per la valutazione della sussistenza di un'operazione sospetta a disposizione dei professionisti che selezioneranno quelli rilevanti alla luce della concreta attività prestata.

La segnalazione di operazioni sospette rappresenta la sintesi di una procedura valutativa complessa effettuata dai professionisti, che si fonda sulle informazioni raccolte, registrate e conservate nell'ambito dell'adeguata verifica della clientela, nonché su quelle disponibili in virtù dell'attività professionale prestata e sull'individuazione di eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene, agli strumenti utilizzati, alle finalità perseguite e alle prestazioni professionali di solito richieste. Nell'ambito di tale processo valutativo occorrerà valutare complessivamente, nel tempo, i rapporti intrattenuti con il cliente avendo riguardo alle operazioni compiute o richieste nello svolgimento dell'incarico.

Si rende opportuno sottolineare in questa sede, per evitare fraintendimenti, che la valutazione globale dell'operazione deve avvenire sulla base di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi **conosciuti in ragione delle funzioni esercitate a seguito del conferimento dell'incarico**, essendo escluse dall'area valutativa indagini esterne o comunque estranee all'adempimento dell'incarico, fermo restando l'obbligo, a carico del professionista, di chiedere al cliente informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dell'operazione o della prestazione professionale.

E' bene tener presente che l'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, con la conseguenza che l'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o più degli indicatori previsti può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. Pertanto, i professionisti ed i revisori contabili interessati dovranno valutare, con la massima attenzione, ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, rilevino in concreto profili di sospetto.

I professionisti possono contattare telefonicamente o via fax la UIF prima di procedere all'inoltro di una segnalazione, anche per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere, con particolare riguardo al mantenimento della riservatezza, ai rapporti con il soggetto segnalato e alla gestione delle operazioni.

Il legislatore, muovendosi nello stesso solco già tracciato in precedenti documenti normativi e di prassi, ha sottolineato come la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è necessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti della clientela. Per quanto precede, come chiarito dal legislatore, la mera decisione da parte del cliente di concludere il rapporto non può costituire elemento fondante di una segnalazione.

Il legislatore, fermi restando gli indicatori di anomalia fissati con il decreto sopra menzionato, tenuto conto della non esaustività del relativo catalogo ed al fine di consentire un loro costante aggiornamento, ha previsto che per rilevare operazioni sospette i professionisti utilizzano, altresì, gli **schemi e modelli di anomalia emanati dalla UIF**.

A tal riguardo si riportano, di seguito, le comunicazioni UIF più recenti:

- 08.07.2010 in tema di *“operatività connessa con l’abuso di finanziamenti pubblici”*;
- 24.02.2010 in tema di *“operazioni di rimpatrio o regolarizzazione di cui all’articolo 13-bis del decreto legge 1°luglio 2009, n. 78 (cd. “scudo fiscale”). Segnalazione di operazioni sospette”*;
- 15.02.2010 in tema di *“operatività connessa con il rischio di frode all’IVA comunitaria”*;
- 05.02.2010 in tema di *“frodi informatiche”*;
- 09.11.2009 in tema di *“presentazione di banconote in lire per la conversione in euro”*;
- 13.10.2009 in tema di *“operatività connessa ai conti dedicati”*, istituiti dall’Autorità di Governo al fine di assicurare la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie in occasione dell’utilizzo dei fondi stanziati a seguito del sisma che ha colpito l’Abruzzo;
- 24.09.2009 in tema di *“operatività connessa all’azione della criminalità nei confronti di imprese in difficoltà economica e finanziaria, soprattutto in periodi di crisi e operatività connessa al rischio usura”*;

cui si fa rinvio per ogni dettaglio.

La disciplina in tema di adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette non prevede soglie minime di importo delle operazioni da segnalare, con la conseguenza che possono assumere rilevanza anche operazioni di importo inferiore alla soglia dei 15.000,00 euro prevista per l’adempimento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela. Inoltre, è previsto che i professionisti dovranno inoltrare segnalazioni alla UIF anche nel caso in cui la prestazione professionale o l’operazione sia stata rifiutata ovvero non sia stata eseguita per motivi di sospetto o sia stata solo tentata dal cliente.

Fin dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 56/2004, che ha esteso gli obblighi antiriciclaggio anche ai professionisti, sono state sollevate critiche in ordine ad una presunta violazione degli obblighi connessi al segreto professionale. Tali critiche devono intendersi prive di fondamento in ragione delle previsioni in materia di esonero dall’inizio delle segnalazioni di operazioni sospette sopra evidenziate, anche tenuto conto della lettera del D.M. 16.04.2010 dove è espressamente previsto che *le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione di obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; non comportano responsabilità di alcun tipo per i professionisti e per i loro collaboratori, che siano professionisti abilitati, essi stessi o dipendenti, salvo che siano state poste in essere in malafede e per finalità contrarie a quelle previste dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni.*

Le disposizioni di garanzia del segnalante sopra richiamate si estendono agli atti connessi alla segnalazione e all’attività di approfondimento.

La segnalazione è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti, con la conseguenza che un’eventuale denuncia alla competente A.G. da parte del professionista interessato non assolverà agli obblighi in materia di segnalazione di operazioni sospette.

Nelle ipotesi di sospensione delle operazioni sospette segnalate (la sospensione non può superare i cinque giorni lavorativi), purché ciò non pregiudichi il corso delle eventuali indagini di polizia giudiziaria in corso, la UIF provvede immediatamente a comunicare il provvedimento di sospensione al segnalante, il quale, in caso di inosservanza sarà passibile di una sanzione amministrativa pecuniaria. Nessuna responsabilità deriva dal rispetto dell'obbligo di sospendere le operazioni disposto dalla UIF.

Specifiche norme poste a tutela della riservatezza con riguardo sia al contenuto sia alla effettuazione delle segnalazioni delle operazioni sospette nonché al segnalante sono contenute nel D. Lgs. n. 231/2007, e per riflesso devono essere assicurate dai professionisti adeguate misure organizzative interne alla propria attività per garantire il rispetto dei citati obblighi di riservatezza.

In ordine alla procedura di inoltro della segnalazione di operazioni sospette all'UIF i professionisti possono avvalersi dei relativi ordini professionali abilitati alla ricezione (individuati con apposito provvedimento del Ministro della Giustizia) ovvero provvedervi direttamente. Nel primo caso l'ordine professionale procede alla sua integrale trasmissione alla UIF senza nominare il segnalante. Gli Organi investigativi (DIA e Guardia di Finanza) e la UIF possono richiedere ulteriori informazioni, ai fini dell'analisi finanziaria o dell'approfondimento investigativo, al soggetto che ha eseguito la segnalazione, ovvero a quei professionisti ai quali la segnalazione è direttamente collegata, tramite l'ordine professionale competente che custodisce il nominativo del segnalante<sup>6</sup>.

Sul punto occorre evidenziare che gli ordini professionali hanno l'obbligo di adottare adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei professionisti che effettuano la segnalazione, e di custodire (sotto la diretta responsabilità del presidente o di un soggetto da lui delegato) gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone. Analoghi obblighi di riservatezza sono imposti alla UIF, alla Guardia di Finanza ed alla DIA che devono adottare, anche sulla base di protocolli d'intesa e sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei soggetti che effettuano le segnalazioni.

Nel caso in cui il professionista non si avvalga dell'ordine professionale, la segnalazione viene integralmente trasmessa alla UIF e le informazioni sono richieste dalla UIF o dagli Organi investigativi direttamente al segnalante, adottando adeguate misure al fine di assicurare la tutela della riservatezza.

L'identità del professionista che ha effettuato la segnalazione può essere rivelata solo qualora l'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. Conseguentemente, in caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identità delle persone fisiche e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi antiriciclaggio che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata, e in caso di sequestro di atti o documenti occorrerà adottare le

---

<sup>6</sup> La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di finanza, la DIA, le autorità di vigilanza e gli ordini professionali avvengono per via telematica, con modalità idonee a garantire la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonché l'integrità delle informazioni trasmesse.

necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità dei segnalanti (ad esempio attraverso il ricorso agli ... *omissis* ...).

I professionisti che effettuano la segnalazione e chiunque ne sia a conoscenza non possono dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione e del contenuto della stessa fuori dei casi previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, secondo cui il citato divieto non comprende:

- la comunicazione effettuata ai fini di accertamento investigativo, nè la comunicazione rilasciata alle autorità di vigilanza di settore nel corso delle verifiche previste dall'articolo 53 e negli altri casi di comunicazione previsti dalla legge;
- la comunicazione tra i professionisti che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori, anche se situati in Paesi terzi, a condizione che applichino misure equivalenti a quelle previste dal presente decreto.

Non integra la comunicazione vietata sopra riportata il tentativo da parte dei professionisti di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale.

La violazione del divieto di comunicazione è sanzionata penalmente. Ad analogo divieto di comunicazione, ugualmente sanzionato penalmente, sono soggetti i segnalanti con riguardo al flusso comunicativo di ritorno ricevuto dall'UIF relativo alle segnalazioni di operazioni sospette inoltrate.

Con riguardo alle società di revisione, la procedura di invio della segnalazione di operazione sospetta prevede che il responsabile dell'incarico, cui compete la gestione del rapporto con il cliente e che partecipa al compimento della prestazione, ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni di cui all'articolo 41. Il legale rappresentante o un suo delegato provvederà alla disamina della segnalazione pervenutagli e, qualora la ritenga fondata tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dalle informazioni acquisite in adempimento dell'obbligo di registrazione di cui all'articolo 36, la trasmette alla UIF priva del nominativo del segnalante.

#### **e. Gli obblighi in materia di contrasto al finanziamento al terrorismo.**

I professionisti sono chiamati a segnalare anche operazioni che possono essere riconducibili al finanziamento del terrorismo, intendendo per tale, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 109/2007 *“qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti”*.

L'individuazione dei flussi finanziari destinati ad attività di terrorismo, ove manchino indicatori di rischio correlati al profilo soggettivo del cliente, presenta evidenti difficoltà, in considerazione del fatto che le risorse impiegate nel finanziamento del terrorismo sono spesso di importo molto contenuto e possono essere anche di provenienza lecita.

Qualora i fondi utilizzati dai terroristi abbiano una provenienza illecita, i tradizionali indicatori di anomalia di ausilio nella individuazione di attività di riciclaggio consentono altresì di rilevare attività potenzialmente riconducibili al finanziamento del terrorismo. In questo caso, a seguito della rilevazione e successiva trasmissione della segnalazione dell'operazione sospetta spetterà alla UIF, in sede di approfondimento economico-finanziario, ovvero alle autorità investigative, attraverso lo sviluppo delle relative indagini, confermare il fondamento della segnalazione, individuando un'eventuale connessione con il fenomeno del finanziamento del terrorismo.

L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette va distinto da quello di congelamento di fondi<sup>7</sup> e risorse economiche<sup>8</sup>, che sorge qualora i soggetti riconducibili al finanziamento del terrorismo siano specificamente designati all'interno di regolamenti comunitari ovvero in appositi decreti emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

#### **f. Limitazioni all'uso del contante, dei titoli al portatore e degli altri strumenti assimilati (artt. 49-51).**

Rinviano per ogni dettaglio alle disposizioni contenute nell'art. 49, ai fini che qui interessano, si evidenzia che alla luce delle novità di recente introdotte con il D.L. n. 78/2010 è vietato il trasferimento, se non eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A., di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro.

Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. A tal riguardo il M.E.F., con n.n. 28107 del 08.04.2009, in tema di operazioni frazionate ha ammesso la possibilità, a condizione che non si perseguano finalità elusive, di regolare in contanti frazioni di pagamento d'importo inferiore ai 12500 euro (soglia oggi ridotta a € 5.000,00) quando l'importo complessivo è pari o superiore. Infatti, è stato chiarito che il divieto riguarda il trasferimento in unica soluzione e non vi è violazione quando lo stesso nel suo complesso "consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome", come nel caso dei contratti di somministrazione o di pagamenti rateali.

---

<sup>7</sup> Per fondi si intendono le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, possedute anche per interposta persona fisica o giuridica, compresi a titolo meramente esemplificativo: 1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento; 2) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura; 3) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonché gli strumenti finanziari come definiti nell'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 4) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività; 5) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari; 6) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci; 7) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie; 8) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni.

<sup>8</sup> Per *risorse economiche* si intendono le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate anche per interposta persona fisica o giuridica per ottenere fondi, beni o servizi.

Inoltre, occorre evidenziare che rientra nel divieto in questione anche il pagamento di cartelle esattoriali o quant'altro all'agente della riscossione (Equitalia), in quanto questi non rientra tra gli intermediari finanziari abilitati.

Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; quelli emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.

Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari possono essere emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità se di importo superiore a 5.000 euro.

Il M.E.F. con circolare n. 281178/2010 ha chiarito che gli assegni utilizzati, anche per la medesima transazione, non sono cumulabili ai fini del calcolo dell'importo totale del trasferimento: la soglia è intesa solo per il singolo assegno.

E' possibile richiedere moduli di assegni bancari o postali ovvero assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera previo pagamento da parte del richiedente, a titolo di imposta di bollo, della somma di 1,50 euro.

Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5.000 euro, e laddove lo sia, il portatore deve provvedere alla loro estinzione ovvero alla riduzione sotto soglia entro il 30 giugno 2011.

Tra le altre limitazioni è previsto il divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria (c.d. *money transfer*). Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante.

Infine, si segnala che è vietata l'apertura (in Italia) e l'utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri.

Qualora i professionisti ed i revisori contabili, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, abbiano notizia di infrazioni alle disposizioni sopra riportate devono procedere ad apposita comunicazione, entro trenta giorni, al M.E.F. per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della L.n. 689/1981, ad eccezione dei casi in cui oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento segnalata ai sensi dell'articolo 41, comma 1, ipotesi in cui la segnalazione assolverà anche alla funzione della citata comunicazione al M.E.F..

#### **g. Obblighi degli organi di vigilanza e controllo.**

I professionisti e/o i revisori contabili, come spesso avviene, in ragione delle proprie competenze professionali, possono essere incaricati da soggetti terzi (in particolare persone giuridiche), sui quali gravano anche obblighi di legge in ordine alla costituzione di organismi di controllo e di vigilanza interni ovvero indipendenti, ad assolvere le funzioni di membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato di controllo di gestione, dell'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 231/2001, ovvero incaricati di funzioni di controllo di gestione comunque denominate presso i soggetti destinatari del D.Lgs. n. 231/2007.

In tali ipotesi, occorrerà che i professionisti incaricati delle funzioni di controllo di gestione, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, vigilino sull'osservanza delle norme antiriciclaggio.

In ragione di tale previsione, il legislatore ha previsto che tali soggetti hanno l'obbligo di comunicare:

- senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore, tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 2. Si tratta delle disposizioni sulle Autorità di vigilanza, relative alle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, all'organizzazione, alla registrazione, alle procedure e ai controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 di cui hanno notizia, che, lo si ricorda, prevede l'obbligo di segnalazione delle c.d. operazioni sospette, che la nuova normativa riferisce sia alle operazioni aventi ad oggetto denaro/utilità di sospetta provenienza dai delitti di riciclaggio sia a quelle aventi ad oggetto denaro/utilità che si sospetta possano essere destinati al finanziamento del terrorismo;
- entro trenta giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12 e 13 e all'articolo 50 di cui hanno notizia;
- entro trenta giorni, alla UIF le infrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 36 di cui hanno notizia, che, lo si ricorda tratta degli obblighi di registrazione dei dati e delle informazioni raccolti dalla clientela.

Pertanto, i soggetti incaricati delle funzioni di controllo di gestione vengono ad essere coinvolte *ope legis* nella prevenzione dei reati di riciclaggio mediante l'imposizione normativa di doveri di controllo, in quanto, per la normativa antiriciclaggio, essi dovranno vigilare direttamente e in modo più pregnante, sul rispetto, da parte delle società dalle quali sono stati incaricati, della normativa posta a tutela del sistema finanziario allo scopo di evitare che lo stesso possa essere utilizzato a scopi di riciclaggio.



## **h. Obblighi in materia di formazione del personale.**

I destinatari degli obblighi antiriciclaggio, e pertanto anche i professionisti ed i revisori contabili, e gli ordini professionali hanno l'obbligo di adottare misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori, le cui modalità attuative sono individuate dagli ordini professionali, al fine della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 231/2007.

I citati programmi di formazione sono finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, anche avvalendosi delle indicazioni aggiornate circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo fornite dalla UIF, dalla Guardia di Finanza e dalla DIA.

## **i. Obblighi antiriciclaggio e Scudo-ter.**

Dopo le prime incertezze interpretative, l'Agenzia delle Entrate ha in più sedi chiarito che l'art. 13-bis del D.L. n. 78/2009, commi 3 e 4, come integrato dal D.L. n. 103/2009, con riguardo agli obblighi di segnalazione da parte degli intermediari, necessita in ogni caso di un'interpretazione "comunitariamente orientata". Quindi, ex art. 41 del D.Lgs. n. 231/2007, in occasione del perfezionamento delle procedure di rimpatrio e/o regolarizzazione, i professionisti interessati hanno l'obbligo di segnalazione nei casi in cui sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che le attività oggetto delle medesime procedure siano frutto di reati diversi da quelli per i quali si determina la causa di non punibilità di cui al citato comma 4 dell'art. 13-bis.

Sul punto è stato però chiarito che il rimpatrio e la regolarizzazione non possono essere *ex se* considerati elementi di sospetto, essendo comunque necessario verificare la sussistenza, in concreto, degli elementi, oggettivi e soggettivi, di sospetto richiesti dall'art. 41 del D.Lgs. n. 231/2007. E' questa la conclusione cui si perviene analizzando il combinato disposto delle norme richiamate dal citato comma 4 (in particolare l'art. 17 del D.L. n. 350/2001 e successive integrazioni e modificazioni), da cui emerge anche che restano in piedi gli altri obblighi di identificazione (che ora rientra nell'adeguata verifica, ex art. 15 e ss.), anche del cd. "titolare effettivo", e registrazione della clientela (ex art. 36 e ss.).

La circolare M.E.F. prot. n. 74199 del 12.10.2009 conferma quanto sopra, e precisa come i richiami alla abrogata L.n. 197/1991 operati dal D.L. n. 350/2001 devono intendersi riferiti al D.Lgs. n. 231/2007. Sul tema interviene, in termini analoghi, anche il documento del gruppo "antiriciclaggio" del CNDCEC del 13.10.2009 dal titolo "*Scudo fiscale, disciplina antiriciclaggio e adempimenti dei professionisti*". La stessa circolare ha evidenziato come assuma un ruolo fondamentale ai fini dell'individuazione di eventuali elementi di sospetto l'adeguata verifica della clientela, nell'ambito della quale occorrerà esaminare ogni comportamento del cliente, attribuendo un ruolo centrale alle informazioni riguardanti l'origine dei fondi, soprattutto se le operazioni sono effettuate in contanti nonché alla valutazione della congruità tra il valore dell'operazione di rimpatrio o di regolarizzazione ed il profilo del cliente (facendo emergere una sorta di *rating* antiriciclaggio), e assicurando una particolare "sensibilità", ex comunicazione UIF del 24.09.2009, alle iniezioni alle società in crisi di fondi provenienti da paradisi finanziari, magari attraverso conti non solitamente usati dall'impresa.

Sul punto con la successiva circolare in data 16.02.2010 il M.E.F. ha previsto la necessità di procedere ad una adeguata verifica della clientela secondo la procedura rafforzata, acquisendo informazioni aggiuntive ed eventuali riscontri documentali sulla costituzione dei capitali oggetto di scudo, conservando, come già ora previsto, quanto acquisito e procedendo alla segnalazione di operazioni sospette in caso di incertezza circa il collegamento tra i fondi scudati e i reati coperti, incertezza che solo lo scudante può dissipare.

Posto che per espressa previsione normativa (art. 36, u.c., D.Lgs. n. 231/2007) i dati acquisiti ai fini antiriciclaggio sono utilizzabili anche ai fini fiscali da parte degli organi investigativi (G. di F.) deputati al controllo della citata normativa, potrebbe verificarsi la mancata tenuta dell'anonimato che la presentazione della dichiarazione in forma riservata dovrebbe garantire, con la conseguenza che potrebbe essere possibile, attraverso i dati richiesti in sede di adeguata verifica della clientela ed oggetto di registrazione, risalire all'identità dello scudante.

Con riguardo alla presunzione di illecito fiscale di cui all'art. 12 del D.L. n. 78/2009, il M.E.F. ha precisato che la stessa rileva solo ai fini fiscali e salvo prova contraria, con la conseguenza che non può costituire prova assoluta circa la sussistenza di un reato presupposto di riciclaggio ovvero di una delle condotte di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 231/2007 e, pertanto, non determina *ex se* l'insorgere automatico dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette. Sul punto, è da osservare come tale precisazione abbia una portata bivalente nel senso che gli intermediari e/o professionisti non potranno sulla base di tale presunzione ritenere integrato un reato/fatto presupposto di riciclaggio che faccia scattare l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, ma allo stesso tempo, con riguardo allo Scudo-*ter*, non potranno invocarla per giustificare l'omessa segnalazione nella considerazione che le operazioni di rientro siano state ricondotte a reati/fatti di evasione coperti dallo Scudo.

A conclusione della procedura di emersione di cui allo Scudo-*ter* sono pervenute all'UIF circa 250 segnalazioni di operazioni sospette, ben oltre le 93 delle due precedenti sanatorie, alle quali sarà riservata dagli Organi investigativi una corsia "preferenziale" quanto agli approfondimenti, per escludere che vengano fatte passare per legittime somme che in realtà sono di illecita provenienza.

Con riguardo alla Regione Emilia Romagna, si segnala che è stato inviato un totale di 30 segnalazioni distinte per provincia come segue:

<b>PROVINCIA</b>	<b>2009 (II sem.)</b>	<b>2010 (totale)</b>
BOLOGNA	1	10
FERRARA	-	5
FORLI	-	1
MODENA	-	1
RAVENNA	1	1
REGGIO EMILIA	1	2
RIMINI	1	10

## **j. Disposizioni sanzionatorie.**

### *(1) Sanzioni penali.*

Di seguito, si riportano le violazioni penali di cui i destinatari degli obblighi antiriciclaggio, e quindi, per quanto d'interesse ai fini del presente elaborato, anche i professionisti ed i revisori contabili, potrebbero rendersi responsabili in caso di inosservanza delle disposizioni evidenziate nei paragrafi che precedono.

#### *(a) Sanzioni penali e obblighi di adeguata verifica della clientela.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, che in presenza degli altri elementi costitutivi potrebbe coincidere con la fattispecie delittuosa del favoreggiamento personale o reale (artt. 378 e 379 C.P.), del riciclaggio (art. 648-*bis* C.P.) ovvero del concorso in riciclaggio (artt. 110 e 648-*bis* C.P.), chiunque contravviene alle disposizioni contenute nel Titolo II, Capo I, in materia di adeguata verifica della clientela, concernenti l'obbligo di identificazione, è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro. Si tratta, pertanto, tenuto conto della sanzione irrogabile, di una fattispecie delittuosa

Laddove il professionista si presti ad effettuare l'operazione per conto del cliente, omettendo di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.

A tal riguardo occorre evidenziare, perché il professionista ne tenga conto anche al fine di evitare, laddove ne abbia conoscenza, che il proprio cliente ponga in essere comportamenti illegali, che l'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro. In tale ipotesi, avuto riguardo alle sanzioni irrogabili, siamo in presenza di un reato contravvenzionale.

#### *(b) Sanzioni penali e obblighi di registrazione.*

Laddove sussistano i presupposti per procedere alla registrazione di cui all'articolo 36, il professionista che ne omette l'effettuazione ovvero la effettua in modo tardivo o incompleto è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro. Pertanto, siamo in presenza di un vero e proprio delitto.

Se, invece, nell'assolvimento degli obblighi di identificazione e registrazione, il professionista si avvale ovvero consente al cliente di avvalersi di mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione, le sanzioni di cui sopra e quelle in materia di adeguata verifica della clientela sono raddoppiate.

*(c) Sanzioni penali e obblighi di segnalazione.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il professionista o il revisore contabile che, fuori dei casi espressamente indicati nell'art. 46, viola l'obbligo di riservatezza cui è tenuto, comunicando a terzi l'avvenuta segnalazione ovvero il flusso informativo di ritorno proveniente dall'UIF, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro. Siamo, pertanto, in presenza di una contravvenzione "oblabile".

*(d) Sanzioni penali e obblighi di comunicazione.*

Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare le comunicazioni previste per i soggetti incaricati di funzioni di controllo di gestione, di cui al precedente *sub g.*, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro.

*(2) Sanzioni amministrative.*

*(a) Sanzioni amministrative e obblighi di adeguata verifica della clientela.*

Salvo che il fatto costituisca reato, che in presenza degli altri elementi costitutivi potrebbe coincidere con la fattispecie delittuosa del favoreggiamento personale o reale (artt. 378 e 379 C.P.), del riciclaggio (art. 648-*bis* C.P.) ovvero del concorso in riciclaggio (artt. 110 e 648-*bis* C.P.), il mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'operazione comunicato dall'UIF è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro.

Qualora i professionisti non assolvano gli obblighi di astensione dall'instaurare un nuovo rapporto ovvero di interruzione di quelli già in essere quando siano parte, diretta o indiretta, società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei Paesi c.d. *black list* ovvero altre entità comunque denominate ivi sedenti per le quali non sia possibile identificare il beneficiario effettivo e verificarne l'identità, se l'operazione è di importo fino ad euro 50.000 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro, mentre per quelle di importo superiore a 50.000 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione. Nel caso in cui l'importo dell'operazione non sia determinato o determinabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro.

*(b) Sanzioni amministrative e obblighi di registrazione.*

L'omessa istituzione del registro della clientela ai fini antiriciclaggio è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

*(c) Sanzioni amministrative e obblighi di segnalazione.*

Salvo che il fatto costituisca reato, che in presenza degli altri elementi costitutivi potrebbe coincidere con la fattispecie delittuosa del favoreggiamento personale o reale (artt. 378 e 379 C.P.), del riciclaggio (art. 648-bis C.P.) ovvero del concorso in riciclaggio (artt. 110 e 648-bis C.P.), il professionista che omette la segnalazione di operazioni sospette è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dall'importo dell'operazione sospetta non segnalata, con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato.

*(d) Sanzioni amministrative e obblighi di comunicazione all'UIF.*

Qualora si violino gli obblighi informativi nei confronti della UIF, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

*(e) Sanzioni amministrative e limitazione nell'uso del contante e valori assimilati.*

Fatta salva l'efficacia degli atti, per le violazioni delle disposizioni che limitano il trasferimento di contanti e di valori assimilati, senza ricorso agli intermediari abilitati, per importo superiori a € 5.000,00, ovvero per le violazioni degli di indicazione del beneficiario e della clausola di non trasferibilità si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito. Qualora la violazione riguardi operazioni di importo superiore a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte.

A seguito delle modifiche introdotte dal già citato D.L. n. 78/2010, è stato introdotto un inasprimento sanzionatorio, per effetto del quale la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per le violazioni sopra riportate non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro. Lo scopo è quello di scoraggiare l'uso di strumenti di pagamento anonimi che possono favorire il riciclaggio e l'evasione fiscale.

La violazione dell'obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni alle disposizioni che limitano l'uso del contante e dei valori assimilati di cui *ante sub f.*, espone il professionista responsabile ad una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 per cento al 30 per cento dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto ovvero del conto.

**k. Il ruolo della Guardia di Finanza a tutela della normativa antiriciclaggio.**

L'attività posta in essere dalla Guardia di Finanza nello specifico settore prevede l'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette e l'effettuazione di controlli (c.d. ispezioni antiriciclaggio) finalizzate a verificare l'osservanza delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 231/2007, i cui dati statistici relativi all'anno 2009 sono riportati nell'**Allegato 2**.

All'interno del Corpo, è il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, e per sua delega i Reparti territoriali del Corpo, ad essere investito *ope legis* dell'attività di controllo in ordine al rispetto della normativa antiriciclaggio, nonché ad assicurare, su richiesta dell'UIF, la collaborazione per la verifica del rispetto delle disposizioni in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di operazione sospetta.

Relativamente alle categorie dei professionisti iscritti agli albi, occorre rilevare che la competenza del citato Nucleo è concorrente con gli ordini professionali ai quali è fatto obbligo di procedere alla verifica del corretto adempimento degli obblighi previsti dal sistema antiriciclaggio.

Invece, con riguardo ai professionisti identificabili in ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati ovvero che presta servizi relativi a società e trust, che non rientrano nelle altre categorie di professionisti indicate nell'art. 12 del D.Lgs. n. 231/2007, nonché nei confronti dei revisori contabili non organizzati in forma societaria, il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria esercita una **competenza esclusiva**.

Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria per l'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette e per le ispezioni antiriciclaggio si avvale:

- dei dati contenuti nella sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- dei poteri attribuiti dalla normativa valutaria, che possono essere estesi ai militari appartenenti ai reparti della Guardia di Finanza, ai quali il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria abbia delegato l'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette ovvero l'effettuazione di ispezioni antiriciclaggio.

In forza dei poteri attribuiti dalla normativa valutaria i militari della Guardia di Finanza possono:

- richiedere l'esibizione e la trasmissione di libri contabili, documenti, corrispondenza, atti, nonché di ogni altra informazione utile, ed estrarne copia;
- procedere al sequestro di valute estere, valori mobiliari italiani ed esteri, lire e oro greggio, quando costituiscono oggetto di violazione delle norme valutarie;
- controlli ed ispezioni presso i soggetti interessati, dai quali è possibile procedere ad acquisizione di informazioni.

Inoltre, per effetto del rinvio normativo operato dalle disposizioni in materia valutaria (D.P.R. n. 148/1988) i militari della Guardia di Finanza delegati per l'effettuazione di attività a tutela della normativa antiriciclaggio possono esercitare anche i poteri che sono loro attribuiti in materia finanziaria dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, e dalle leggi tributarie. Pertanto, sarà possibile far ricorso, tra gli altri, ai poteri di accesso, ricerca documentale, verificazioni dirette ed indirette, ... .

Laddove a conclusione dell'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette ovvero delle ispezioni antiriciclaggio emergano violazioni alla normativa antiriciclaggio di natura penale (cfr. art. 55 D.Lgs. n. 231/2007) i militari della Guardia di Finanza, quali ufficiali di polizia giudiziaria, provvederanno ad assicurare le fonti di prova dei reati ipotizzati e ad inoltrare alla competente A.G. apposita comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'art. 347 c.p.p..

Qualora, invece, siano ravvisabili violazioni che integrano illeciti amministrativi (artt.57-58 D.Lgs. n. 231/2007) si procederà, mediante la redazione di un apposito processo verbale di contestazione di violazione amministrativa, all'accertamento seguendo le regole procedurali della L. n. 689/1981, con le varianti apportate dall'art. 60 del decreto antiriciclaggio in tema di impossibilità di pagamento della sanzione in misura ridotta per le violazioni inerenti il trasferimento di contanti o valori assimilati ovvero la mancata indicazione del beneficiario e della clausola di non trasferibilità relativamente ad operazioni di importo superiore ad € 250.000,00, e nelle ipotesi di avvenuta definizione in misura ridotta di analoghe violazioni amministrative nei 365 giorni antecedenti la nuova contestazione.

La contestazione deve avvenire di regola immediatamente, nell'ipotesi in cui l'infrazione sia constatata dall'organo accertatore. Ove ciò non sia possibile, gli estremi della violazione devono essere notificati al trasgressore entro il termine di novanta giorni dall'accertamento, che diventano 360 giorni se l'interessato risiede all'estero.

Sul punto la Corte di Cassazione, con riguardo al *dies a quo* da cui decorrono i termini sopra indicati in caso di contestazione non immediata, con la sentenza n. 23016/2009 ha chiarito che tale termine va stabilito caso per caso e dipende dalla circostanza se la constatazione della violazione presenti già evidenze tali da potersi tradurre in accertamento: in tale ipotesi è stato statuito che è il momento della constatazione della violazione, e non quello di una successiva fase valutativa rimessa ad altra diversa autorità competente, quello da cui far decorrere il termine dei 90 o 360 giorni entro cui procedere alla contestazione.

Dal 15 maggio 2006, ai sensi del decreto dirigenziale n. 43726 in data 21 aprile 2006 gli organi competenti a ricevere i verbali di contestazione delle violazioni amministrative di cui è possibile avvalersi dell'oblazione e a svolgere le funzioni in materia di procedimenti amministrativi antiriciclaggio sono le Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze (già Direzioni provinciali dei servizi vari). Per effetto del decreto n. 77967/2008<sup>9</sup> del Direttore Generale della Direzione V del Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, abrogativo del precedente decreto n. 43726/2006, con gli artt. 1 e 2 è stato disposto che le Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze (indicate nella specifica tabella) sono competenti all'esercizio delle funzioni in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio - sulla base del luogo in cui la violazione è stata commessa o, se non conosciuto, del luogo in cui è stato accertato - limitatamente alle violazioni delle disposizioni dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 5 luglio 1991, n. 197, nonché dell'articolo 49, commi 1, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il cui importo non sia superiore ad euro 250.000.

---

<sup>9</sup> Con tale decreto è stata estesa, dal 1 settembre 2008, la delega in materia di antiriciclaggio anche alla Direzione territoriale dell'economia e delle finanze di Bolzano che si occuperà delle violazioni commesse in Trentino Alto Adige, finora di competenza della Direzione di Verona.

Ne consegue che le infrazioni amministrative antiriciclaggio non espressamente previste nella delega restano di competenza, a livello centrale, della Direzione antiriciclaggio.

Laddove non si proceda alla definizione del contesto con il pagamento in misura ridotta<sup>10</sup> ovvero con l'archiviazione da parte delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, spetta al M.E.F. la successiva fase istruttoria, che si conclude - una volta udito il parere della Commissione prevista dall'art. 1 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 14 - con l'emissione del decreto d'irrogazione della sanzione pecuniaria nei confronti del responsabile della violazione e dell'obbligato in solido.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, si precisa che, ai sensi dell'art. 59 del decreto 231, è stato introdotto il principio secondo cui **la responsabilità solidale degli enti, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689/1981, sussiste anche nel caso in cui l'autore materiale della violazione non è perseguibile ovvero non è stato identificato**<sup>11</sup>.

I provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni amministrative sono comunicati dal M.E.F. alle Autorità di vigilanza, alla UIF e agli ordini professionali per le iniziative di competenza.

## 2. Rassegna giurisprudenziale.

Con riguardo alla normativa antiriciclaggio è possibile riportare di seguito le pronunce giurisprudenziali più significative in ordine ai principi generali in esse contenuti che, sebbene riferiti a casi concreti che hanno visto coinvolti gli intermediari bancari e finanziari, possono però essere estesi anche ad eventuali comportamenti antigiusdici posti in essere dai professionisti.

**Cass. Pen., Sez. VI, nr. 45643/2009:** con la sentenza in rassegna, che risulta la prima specifica sul punto, la Cassazione, inserendosi sul solco della dottrina maggioritaria e delle indicazioni fornite dalla Banca d'Italia e dall'U.I.C. (ora U.I.F.), ha statuito che, per effetto delle novità introdotte all'art. 648-bis c.p. dalla l.n. 328/1993, tutti i reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, in quanto delitti non colposi, possono costituire reati presupposto di riciclaggio o reimpiego, sempre che il soggetto "evasore" o il concorrente nel reato fiscale siano soggetti diversi dal "riciclatore" posto che, ad oggi, in sede penale, contrariamente a quanto avviene ai fini del D.Lgs. n. 231/2007, non si può configurare "l'autoriciclaggio". Infatti, l'evasione rientra tra le condotte propedeutiche a quelle tendenti a ripulire il denaro sporco, facendo perdere le tracce della sua provenienza delittuosa, nelle diverse forme della sostituzione o del trasferimento di denaro, dei beni e di altre utilità di provenienza illecita ovvero del compimento di altre operazioni in modo da dissimularne l'origine illecita e da ostacolare l'identificazione della provenienza illecita.

---

<sup>10</sup> L'art. 16 della legge n. 689/1981 ammette il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, che comunque, per effetto delle novità introdotte dal D.L. n. 78/2010 nella materia di riferimento, non potrà essere inferiore ad € 3.000,00.

<sup>11</sup> Tale principio troverà naturalmente applicazione per i fatti avvenuti dopo l'entrata in vigore del decreto antiriciclaggio (29 dicembre 2007). Infine, i provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni amministrative sono comunicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze alle Autorità di vigilanza, alla UIF e agli ordini professionali per le iniziative di competenza.



**Cass. Civ., Sez. V, nr. 23017/2009:** con la sentenza in rassegna, seppur riferita alla normativa antiriciclaggio previgente, la Suprema Corte ha fatto il punto della situazione sulle responsabilità all'interno degli intermediari finanziari obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio. In particolare, premesso che con la normativa in esame il legislatore, anche nel rispetto di norme comunitarie, intende reprimere alcune condotte di pericolo fra cui le cd. operazioni sospette di riciclaggio, è stato statuito che queste ultime devono formare oggetto di segnalazione da parte del "responsabile della dipendenza" al "titolare dell'attività" quando il primo, sulla base di elementi essenzialmente oggettivi stabiliti dalla legge stessa (caratteristiche, entità, natura o qualsivoglia altra circostanza – es. capacità economica e attività svolta dal cliente) o dalla Banca d'Italia, sia portato a ritenere di trovarsi di fronte ad un'operazione sospetta. Si tratta di un margine di discrezionalità, quello del responsabile della filiale, più ridotto rispetto a quello del titolare dell'attività al quale solo spetta valutare se inoltrare all'UIF la segnalazione sulla base dell'insieme degli elementi in suo possesso. Conseguentemente, il responsabile della filiale, laddove l'operazione apprezzata presenti indici di anomalia, per andare esente da responsabilità per omessa segnalazione, dovrà essere in possesso di elementi di certezza che consentano di esentare l'operazione da ogni sospetto e quindi giustificare l'omesso inoltro al titolare dell'attività. In caso contrario sarà obbligatorio procedere alla segnalazione dell'operazione sospetta, per la cui omissione il responsabile della dipendenza sarà assoggettato ad una sanzione amministrativa in solido con l'intermediario interessato.

**Cass. Penale nr. 1025/2009:** il delitto di riciclaggio, di cui all'art. 648-bis C.P. è oggi svincolato dalla indicazione tassativa dei reati presupposto ed è esteso a tutti i delitti non colposi previsti dal C.P. per cui il riciclaggio può presupporre non solo reati indirizzati strutturalmente alla creazione di capitali illeciti come la corruzione o i reati societari e fallimentari, ma illeciti apparentemente anomali come quelli fiscali.

La Corte ha evidenziato che ad essere incriminata è cioè qualsiasi condotta tesa a ripulire il denaro sporco facendo perdere le tracce della sua provenienza illecita: una flessibilità che si è resa necessaria a causa della straordinaria "*mutabilità delle forme usate ... nella formazione di capitali illeciti suscettibili di essere lavati e per la capacità ... della criminalità organizzata nell'escogitare metodi e sistemi di pulitura dei capitali illeciti ...*". Inoltre, nella sentenza, in tema di tracciabilità della somma dei fondi riconducibili al reato e destinati al presunto riciclaggio, si afferma che "*il riciclaggio esiste anche se non vengono identificati tutti gli elementi costitutivi del reato presupposto ... e che non è necessario che il reato presupposto sia stato accertato giudizialmente ...*". La Cassazione, inoltre, ha sottolineato che coglie nel segno uno dei motivi di ricorso del PM laddove è evidenziato che la tracciabilità del denaro e dei mezzi di pagamento è proprio l'obiettivo della normativa antiriciclaggio e quindi che la mancata individuazione della traccia rappresenta un indizio della provenienza illecita del denaro.

**Trib. Palermo, Sezione IV Penale, nr. 419/2008:** con riferimento alla condotta di *compimento di altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza illecita*, idonea ad integrare il delitto di cui all'art. 648-bis C.P., si afferma espressamente che "*tale seconda forma di realizzazione della fattispecie tipica introduce un modello di condotta dallo spettro molto ampio, capace di ricomprendere qualsiasi comportamento idoneo a neutralizzare o comunque intralciare l'accertamento della origine illecita dei proventi ricavati dalle attività delittuose*". Conseguentemente, deve dunque ritenersi che il compimento di attività, diverse dal mero nascondimento, miranti ad ostacolare la individuazione della illecita provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità integrino il delitto sopra richiamato.

**Cass. pen. Sez. VI, n. 9090/95**: la scienza dell'agente in ordine alla provenienza dei beni da delitti non colposi può essere desunta da qualsiasi elemento e sussiste quando gli indizi in proposito siano così gravi ed univoci da autorizzare la logica conclusione della certezza che i beni ricevuti siano di derivazione delittuosa specifica

**Cass. pen. Sez. II, n. 2818/2006**: il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, attraverso un qualsiasi espediente che consista nell'aggirare la libera e normale esecuzione dell'attività posta in essere

**Cass. pen. Sez. VI, 31 maggio 1993**: la consapevolezza della provenienza illecita del denaro o delle altre cose da parte del soggetto agente deve ritenersi sussistente anche quando nella mente di costui si sia affacciato il dubbio della provenienza delittuosa e nonostante ciò egli abbia agito accettandone il rischio (cd. dolo eventuale)

**Cass. Civ. Sez. II, 10 aprile 2007**: l'obbligo di segnalazione a carico del responsabile della dipendenza, dell'Ufficio o di altro punto operativo di operazioni che a suo avviso, sulla base di parametri indicati nella legge, potrebbero provenire da taluno dei reati indicati nell'art. 648 - bis c.p., stabilita dall' art. 3, commi 1 e 2, D.L. 3 maggio 1991, n. 143 non è subordinata all'evidenziazione delle indagini preliminari dell'operatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio e neppure all'esclusione, in base al loro personale convincimento, dell'estraneità delle operazioni ad una attività delittuosa, ma ad un giudizio obiettivo sulle idoneità di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che la caratterizzano, ad essere strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio.

Dalle massime sopra riportate emerge, pertanto, che il dolo richiesto per la punibilità è quello generico, e consiste nella coscienza e nella volontà dell'agente di compiere l'attività di sostituzione o trasferimento o l'operazione di cd. ripulitura con la consapevolezza della provenienza da delitto doloso del denaro, del bene o dell'altra utilità.

Al dolo generico è equiparato il "dolo eventuale" per cui se l'agente, pur non sapendolo direttamente, si è prospettato la possibilità che il denaro, i beni o le utilità da riciclare provengano da delitto doloso e, nonostante ciò, ha ugualmente compiuto il fatto materiale, così accettando il rischio di incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 648 bis, risponderà senz'altro di tale delitto a titolo di dolo eventuale. Il "dolo eventuale" comporta la volontarietà dell'azione, con la percezione della possibilità che si tratti di beni provenienti da delitto e l'accettazione del conseguente rischio che il comportamento comunque adottato costituisca ostacolo alle indagini.

Ai fini della punibilità si considera quindi sufficiente la sussistenza del dolo eventuale per cui se per l'agente, pur non sapendolo direttamente, si è prospettata la possibilità di venire a conoscenza del fatto che i beni o le utilità da riciclare provengano da delitto doloso e, nonostante ciò, ha ugualmente compiuto il fatto materiale, così accettando il rischio di incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 648 bis, questi risponderà senz'altro di tale delitto a titolo di dolo eventuale.

Per esempio un professionista che, pur avendo motivo di dubitare dell'origine lecita del denaro oggetto dell'operazione per le informazioni di cui personalmente dispone, o perché l'operazione rientra nella casistica delle operazioni sospette elaborata dalla Banca d'Italia omettesse di effettuare la prescritta segnalazione, potrebbe vedersi indagato per il reato di cui all'art. 648 bis, potendosi ritenere che egli abbia agito accettando il rischio di commettere il reato.

In dottrina e giurisprudenza è stato sostenuto che l'omessa segnalazione possa integrare un'ipotesi di condotta omissiva nel reato di riciclaggio, ben potendo tradursi in un ostacolo alla identificazione della provenienza del denaro, e dunque giustificare l'applicazione dell'art. 648-bis.

### 3. La collaborazione attiva fornita dai professionisti.

Prendendo spunto dai dati riportati nell'allegato 2, emerge come nel 2009 siano giunte al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria per i successivi approfondimenti poco più di 100 segnalazioni di operazioni sospette, rappresentative, in termini percentuali, di meno dell'1% del totale delle segnalazioni pervenute.

Tale dato, che già riflette una flessione rispetto al consuntivo del periodo 2008, evidenzia come, sebbene già da alcuni anni i professionisti rientrino tra i destinatari della normativa antiriciclaggio, il contributo di questi ultimi sia ancora suscettibile di significativi miglioramenti, proprio per il ruolo che essi ricoprono all'interno del sistema economico-finanziario.

In particolare, è possibile dal prospetto che segue desumere l'apporto dei professionisti in termini di segnalazioni di operazioni sospette nel periodo 2006-2009\*:

	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010°</b>
Notai e C.N.N.	170	127	103	69	26 <sup>12</sup>
Ragionieri\periti comm.	15	21	19	10	7
Dottori commercialisti	24	37	17	28	12
Avvocati	3	8	6	3	4
Revisori contabili	2	4	3	7	2
Società di revisione	9	2	2	2	4
Altri (tra cui cons. lav.)	8	5	4	8	36 (3)
<b>Totale</b>	<b>231</b>	<b>204</b>	<b>154</b>	<b>127</b>	<b>81</b>

\* fonte dati bollettini U.I.F.;

° dati relativi al primo semestre.

<sup>12</sup> Di cui 19 direttamente inoltrate all'UIF e 7 inviate per il tramite del Consiglio nazionale del notariato.

Inoltre, occorre segnalare che il dato relativo al primo semestre del 2010, rispetto allo stesso periodo del 2009 evidenzia un'ulteriore flessione da 83 a 81 segnalazioni di operazioni sospette, distinte per regione come segue:

<b>REGIONE</b>	<b>2009</b>	<b>1^ semestre 2010</b>
ABRUZZO	4	1
BASILICATA	0	
CALABRIA	9	
CAMPANIA	5	1
EMILIA ROMAGNA	12	3
FRIULI VENEZIA GIULIA	2	2
LAZIO	9	21
LIGURIA	1	4
LOMBARDIA	42	31
MARCHE	3	1
MOLISE	0	
PIEMONTE	18	3
PUGLIA	3	3
SARDEGNA	1	
SICILIA	2	2
TOSCANA	9	6
TRENTINO ALTO ADIGE	0	
UMBRIA	2	1
VALLE D'AOSTA	2	1
VENETO	12	1
<b>Totale Complessivo</b>	<b>136</b>	<b>81</b>

Per ciò che attiene le ispezioni antiriciclaggio nei confronti dei professionisti, dopo l'iniziale periodo di "metabolizzazione" della normative di riferimento, hanno preso avvio specifiche attività anche nei confronti dei citati destinatari. In particolare, nel corso del 2009 sono state eseguite:

- 3 ispezioni antiriciclaggio nei confronti di servizi contabili e fiscali, due delle quali con esito irregolare;
- 2 ispezioni antiriciclaggio nei confronti di notai, entrambe conclusesi con la contestazione di irregolarità.

E' bene tener presente che tutelare il sistema economico significa, innanzitutto, impedire il reinvestimento nel sistema produttivo delle ingenti somme di capitali "sporchi" prodotti dalla criminalità organizzata, intercettandoli nel momento del loro contatto con il sistema bancario e finanziario. Da qui, l'importanza strategica della lotta al riciclaggio e al reinvestimento dei proventi illeciti, che costituiscono momenti imprescindibili nelle catene criminose per consolidare la crescita delle organizzazioni malavitose e ripulire i proventi con scelte di consumo e di investimento.

E' questo un settore dove, secondo Confindustria<sup>13</sup>, “*il sistema delle imprese*” risulta “*particolarmente esposto*”.

Si tratta, peraltro, di un tema a rilevanza transnazionale, che va al di là della sola prospettiva del nostro Paese: numerosi Organismi internazionali (*in primis*, il GAFI - Gruppo d’Azione Finanziaria) sono impegnati da anni nella definizione di *standard* e di regole comuni affinché gli Stati adeguino, su basi uniformi, i propri ordinamenti alle esigenze della lotta al riciclaggio, non solo sotto il profilo repressivo ma anche di prevenzione.

Il sistema antiriciclaggio costituisce un esempio molto significativo di **collaborazione tra settore privato e settore pubblico**. In questo campo, soggetti privati sono chiamati a svolgere una funzione di rilevanza pubblica, a tutela del sistema economico e finanziario, ma anche a difesa della correttezza e della serietà dell’attività professionale loro demandata; è un dovere di collaborazione che ben si concilia con gli interessi privatistici di ciascun operatore.

Il sistema, **inizialmente** incentrato sulla collaborazione “attiva” delle banche e degli altri intermediari finanziari, **in un secondo momento** ha previsto il coinvolgimento **dei professionisti che formano la categoria dei cosiddetti “gatekeepers”** (controllori dei punti di accesso), che fungono da *trait d’union* tra clienti ed intermediari finanziari. Basti pensare all’opera prestata da avvocati, notai, commercialisti, revisori contabili consulenti che effettuano in nome e per conto dei clienti complesse operazioni di natura finanziaria o societaria in Italia o all’estero, che potrebbero essere strumentalmente utilizzate per l’occultamento di capitali “*sporchi*”.

In Italia questo sistema di regole esiste già ed è aderente ai principi fissati a livello internazionale dal GAFI e dall’Unione Europea: il D. Lgs. n. 231/2007, di recepimento della terza direttiva antiriciclaggio n. 60/2005, ha segnato un avanzamento di sistema molto rilevante per il contrasto al riciclaggio, con la previsione di oneri specifici ai fini dell’identificazione dei clienti e dei titolari effettivi delle transazioni.

Una riflessione, però, occorre farla sulla collaborazione in concreto offerta dagli intermediari e dai professionisti.

Nel 2009, sono giunte all’Unità di Informazione Finanziaria oltre 21.000 segnalazioni di operazioni sospette; **l’apporto è stato fornito prevalentemente, come per il passato, dagli istituti di credito e dagli intermediari finanziari** (20.360 segnalazioni, pari a circa il 96% del totale), mentre è risultato **molto modesto il contributo dei professionisti**, che hanno prodotto circa 130 segnalazioni di operazioni sospette, nemmeno pari all’1% del totale.

Tali dati evidenziano una costante attenzione da parte di banche ed intermediari, che hanno acquisito una crescente sensibilità sulla tematica ed una forte disponibilità a segnalare operazioni sospette, ma **nel contempo, “un livello di collaborazione attiva insoddisfacente”<sup>14</sup> da parte dei professionisti**.

---

<sup>13</sup> Audizione in data 16 marzo 2010 del Presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

<sup>14</sup> Relazione per l’anno 2008 del Ministro dell’Economia e delle Finanze in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

**E' questo un punto importante, specialmente nell'attuale momento storico:** infatti, la crisi finanziaria internazionale ha aumentato le capacità della criminalità di infiltrarsi nel tessuto economico legale, per acquisire a basso prezzo imprese in difficoltà economica.

Ecco allora che i rischi più elevati di riciclaggio richiedono sforzi ancora più estesi di collaborazione da parte di tutti gli attori del sistema di prevenzione, ivi compresi i commercialisti, i notai e gli avvocati che, entrando a contatto con i clienti, sono in grado - meglio di ogni altro - di individuare quelle operazioni non aventi valide ragioni economiche ed intestate a schermi societari o soggetti interposti, al solo fine di ripulire denaro sporco per conto di organizzazioni criminali. Di questo, **gli ordini professionali devono essere consapevoli, sensibilizzando i propri iscritti ad una maggiore responsabilità.**

Bisogna far crescere la fiducia dei professionisti e degli intermediari finanziari **nella efficacia del nostro sistema antiriciclaggio**, che non è affatto inutile o improduttivo: basti pensare che, nel 2009, il **40% delle segnalazioni sospette sviluppate** dai Reparti del Corpo **ha portato alla scoperta di capitali originati da reati a scopo di lucro**, a fronte di trasferimenti segnalati dagli intermediari per **20 miliardi di euro.**

**A. Indicatori di anomalia connessi al cliente:**

1. Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete ovvero false riguardo: la propria identità e quella dell'eventuale titolare effettivo; lo scopo e la natura della prestazione richiesta; l'attività esercitata ovvero la situazione finanziaria, economica e/o patrimoniale propria e/o dell'eventuale gruppo di appartenenza; il potere di rappresentanza, l'identità dei delegati alla firma, la struttura di proprietà o di controllo.
  - 1.1. Il cliente utilizza documenti identificativi che sembrano contraffatti.
2. Il cliente si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione ovvero per il regolamento delle prestazioni.
  - 2.1. Il cliente, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire informazioni sull'operazione o sulla prestazione, rinuncia immotivatamente ad eseguirla.
  - 2.2. Il cliente rifiuta di fornire indicazioni sulle modalità di pagamento.
3. Il cliente mostra una inusuale familiarità con i presidi previsti dalla normativa in tema di adeguata verifica della clientela, di registrazione dei dati e di segnalazione di operazioni sospette, ovvero pone ripetuti quesiti in ordine alle modalità di applicazione di tali presidi.
4. Il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell'oggetto o dello scopo della prestazione professionale richiesta, suscitando il dubbio che egli possa occultare di agire con finalità illecite per conto di un terzo.
  - 4.1. Il cliente è accompagnato da altre persone - il cui ruolo non è stato accertato in occasione di contatti con il professionista - che sembrano avere un interesse diretto in merito alle modalità di esecuzione della prestazione.
5. Il cliente effettua operazioni di importo significativo ed è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti sottoposti a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero effettua operazioni con controparti note per essere state sottoposte a procedimenti penali, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro.
6. Il cliente è censito, è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti censiti ovvero richiede di effettuare operazioni con controparti censite nelle liste delle persone o degli enti attivi nel finanziamento del terrorismo <sup>(3)</sup>.
7. Il cliente opera in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei Paesi della Comunità europea e richiede ovvero pone in essere le seguenti operazioni, senza fornire ragionevoli motivi legati alla attività esercitata, al gruppo di appartenenza o a particolari condizioni adeguatamente documentate:
  - costituzione o trasferimento, nei predetti Paesi, di diritti reali su beni immobili;
  - conferimento per la costituzione o l'aumento di capitale - soprattutto se effettuate per importi consistenti - di società che hanno sede legale nei predetti Paesi;
  - utilizzo, in qualità di soci, di imprese costituite in regime di trust nei predetti Paesi;
  - trasferimento di partecipazioni o di diritti su quote o azioni, o su altri strumenti finanziari che danno diritto di acquisire tali partecipazioni o diritti, qualora venga interposto un soggetto estero con apparenti finalità di dissimulazione;
  - ricezione e/o trasferimento di fondi.

## **B. Indicatori di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali:**

8. Richiesta di prestazioni professionali o del compimento di operazioni aventi oggetto ovvero scopo non compatibile con il profilo economico-patrimoniale o con l'attività del cliente ovvero con il profilo economico-patrimoniale, o con l'attività dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene.
  - 8.1. Consulenza per l'organizzazione di operazioni finanziarie non coerenti con l'attività commerciale sottostante.
  - 8.2. Prestazioni richieste da organismi non lucrativi per finalità non compatibili con quelle dichiarate o comunque proprie dell'ente.
  - 8.3. Richiesta di consulenza per l'effettuazione di operazioni di finanza strutturata sui mercati internazionali per esigenze legate a un'attività commerciale con l'estero di dimensioni evidentemente contenute.
  - 8.4. Acquisto di disponibilità a diverso titolo di beni, anche di lusso, di elevato valore, a fronte di un patrimonio, anche di gruppo, di importo ridotto.
  - 8.5. Frequenti operazioni di acquisizione di partecipazioni o di altri diritti su imprese o aziende, non giustificate dal profilo economico-patrimoniale o dall'attività del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.
  - 8.6. Transazioni finanziarie di notevole importo, specie se richieste da società di recente costituzione, non giustificate dall'oggetto della società, dall'attività del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.
  - 8.7. Acquisto di partecipazioni in imprese con modalità non coerenti con il profilo economico-patrimoniale o con l'attività esercitata dal cliente ovvero dall'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.
9. Richiesta di prestazioni professionali con modalità inusuali e palesemente ingiustificate rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività.
  - 9.1. Richiesta di prestazione professionale a un professionista dislocato in località distante dalla zona di residenza o dalla sede effettiva dell'attività del cliente in assenza di plausibili ragioni quali, a mero titolo esemplificativo, la cittadinanza straniera del cliente o del suo gruppo di appartenenza ovvero la specializzazione specifica del professionista in relazione alla prestazione professionale richiesta.
  - 9.2. Ricorso a caselle postali o a indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o professionale, ovvero ad altre forme di domiciliazione di comodo.
  - 9.3. Frequente rilascio da parte di persone fisiche di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti con il professionista.
  - 9.4. Frequente richiesta di operazioni per conto di un soggetto terzo in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
10. Richiesta di prestazioni professionali o di compimento di operazioni con configurazione illogica, specie se economicamente e finanziariamente svantaggiose per il cliente ovvero con modalità eccessivamente complesse rispetto allo scopo dichiarato.
  - 10.1. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le condizioni e le modalità di svolgimento della prestazione professionale, specie se le modifiche richieste comportano ulteriori oneri a carico del cliente.



### **C. Indicatori di anomalia relativi alle modalità di pagamento dell'operazione:**

11. Proposta di regolare i pagamenti mediante strumenti del tutto incoerenti rispetto alla prassi corrente dell'operazione richiesta, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata, all'eventuale gruppo societario cui il cliente appartiene o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
  - 11.1. Ricorso per importi rilevanti al contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera e all'oro.
  - 11.2. Utilizzo frequente e ingiustificato di moneta elettronica non nominativa, specie se per importi complessivamente rilevanti.
12. Proposta di regolare i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione, in assenza di ragionevoli motivi legati all'attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
13. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le modalità di pagamento già convenute, soprattutto se sono proposti strumenti di pagamento non appropriati alla prassi comune dell'operazione disposta.
14. Pagamento delle operazioni o delle prestazioni mediante mezzi di pagamento provenienti, a diverso titolo, da soggetti terzi estranei al rapporto negoziale e non riconducibili al gruppo di appartenenza del cliente, o comunque non collegati con il cliente, in assenza di ragionevoli motivi.

### **D. Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi:**

15. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di prestazioni professionali che, anche mediante operazioni di natura societaria, hanno lo scopo o l'effetto di dissimulare o di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo dell'attività ovvero di occultare l'origine o la destinazione delle risorse finanziarie coinvolte.
  - 15.1. Frequenti e ingiustificati cambiamenti nella titolarità o nella denominazione di società e aziende.
  - 15.2. Costituzione e/o impiego di trust, nel caso in cui si applichi una normativa propria di Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei Paesi della Comunità europea.
  - 15.3. Costituzione e/o impiego di strutture di gruppo artificialmente complesse e articolate, anche in relazione alla distribuzione delle partecipazioni e alla dislocazione all'estero di una o più società.
  - 15.4. Costituzione e/o impiego di società partecipate da incapaci, salvo si tratti di imprese a conduzione familiare, ovvero conferimento di incarichi di responsabilità in società o enti a persone palesemente sprovviste delle necessarie capacità.
  - 15.5. Rilascio di procedure a gestire, amministrare e/o cedere beni, soprattutto se in un momento immediatamente successivo all'acquisto del bene ovvero a favore di persone apparentemente non collegate al delegante.
16. Conferimenti o apporti di capitale in società o altri enti mediante beni in natura per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato.

#### **E. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati:**

17. Acquisto di beni a un prezzo molto elevato rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente o del gruppo di appartenenza in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.
18. Acquisto o vendita di beni a un prezzo palesemente sproporzionato rispetto al valore di mercato degli stessi in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.
19. Acquisto di beni effettuato con il rilevamento di azioni di società con sede in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei Paesi della Comunità europea in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.
20. Investimento in beni immobili in assenza di qualsivoglia legame con la località di ubicazione degli stessi e/o di convenienza economica dell'investimento.
21. Acquisto di beni senza disporre di, ovvero senza acquisire, adeguate informazioni sulla localizzazione o sullo stato degli stessi, ovvero sull'equità delle condizioni contrattuali.
22. Richiesta di consulenza in merito alla possibilità di acquistare o vendere beni in contanti per importi molto rilevanti.

#### **F. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e finanziarie:**

23. Operazioni contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare disponibilità finanziarie, soprattutto se per importi rilevanti.
24. Operazioni di investimento di natura finanziaria con caratteri e per importi incoerenti rispetto al profilo economico-patrimoniale e/o alla attività esercitata dal cliente o dall'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene.
25. Operazioni di emissione e/o collocamento di strumenti finanziari, aventi caratteristiche e importi incoerenti rispetto al profilo economico-patrimoniale e/o all'oggetto della società o dell'eventuale gruppo societario cui la stessa appartiene.
26. Richiesta di finanziamenti effettuata sulla base di atti, rappresentati anche da titoli o certificati, talora anche di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicui depositi presso banche insediate in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei Paesi della Comunità europea.
27. Esecuzione, in assenza di giustificati motivi legati all'attività esercitata, di successive operazioni di apertura e chiusura di conti e di altri rapporti continuativi, soprattutto se in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei Paesi della Comunità europea.
28. Utilizzo di conti di soggetti terzi, in particolare di società o enti, per l'impiego di disponibilità personali del cliente, ovvero utilizzo di conti personali del cliente per l'impiego di disponibilità di terzi, in particolare di società o enti, tali da suscitare il dubbio che siano perseguiti intenti dissimulati.

**Dati statistici relativi all'attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio eseguita dalla Guardia di Finanza nel corso dell'anno 2009.**

**a. Dati statistici relativi alle segnalazioni di operazioni sospette**

Nel 2009, sono pervenute alla Guardia di Finanza 18.822 segnalazioni di operazioni sospette, con una crescita del **40% rispetto al 2008**.

L'incidenza delle segnalazioni sospette riferibili a fatti di finanziamento del terrorismo è pari al **2,5%** del totale (ossia, n. 470 contesti).

Con riferimento all'area geografica di provenienza:

- la maggioranza delle segnalazioni sospette sono state originate da intermediari finanziari e non finanziari del Nord (**52%**), mentre nelle regioni centrali<sup>15</sup> la quota di segnalazioni si attesta sul 27% circa del totale, al Sud<sup>16</sup> sul 16% e nelle Isole il restante 5%;
- l'apporto di segnalazioni più consistente è stato fornito dagli istituti di credito (**66%**), mentre il contributo degli **intermediari finanziari** e dei **professionisti** è stato pari rispettivamente al **13,21%** e **0,77%** del totale.

**Tabella 1**

**Segnalazioni di operazioni sospette pervenute dall'U.I.F. nel 2009  
Distinte per area geografica ed ente segnalante**

Segnalante Area	Banche	Poste italiane	Intermediari Finanziari	Professionisti	Altri	Totale	Δ
<b>NORD</b>	6.697	1.729	1.130	78	239	<b>9.873</b>	<b>52,45%</b>
<b>CENTRO</b>	2.945	1.040	929	39	121	<b>5.074</b>	<b>26,96%</b>
<b>SUD</b>	2.254	379	364	24	22	<b>3.043</b>	<b>16,17%</b>
<b>ISOLE</b>	575	179	63	4	11	<b>832</b>	<b>4,42%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>12.471</b>	<b>3.327</b>	<b>2.486</b>	<b>145</b>	<b>393</b>	<b>18.822</b>	<b>100%</b>
<b>Δ</b>	<b>66,26%</b>	<b>17,64%</b>	<b>13,21%</b>	<b>0,77%</b>	<b>2,09%</b>	<b>100%</b>	

Come tipologie di operazioni oggetto delle segnalazioni, l'attenzione degli intermediari è caduta soprattutto sui trasferimenti di denaro contante tramite versamenti o prelievi con moduli allo sportello.

<sup>15</sup> Ossia, nel Lazio, Umbria, Abruzzo, Toscana e Marche.

<sup>16</sup> Ossia in Campania, Calabria, Basilicata, Molise e Puglia.

**Tabella 2****Tipologie di operazioni sospette pervenute dall'UIF - anno 2009**

<b>CAUSALE</b>	<b>PERCENTUALE</b>
<b>Prelevamento con moduli allo sportello</b>	15,10%
<b>Versamento di contante</b>	14,55%
<b>Trasferimento di denaro e titoli al portatore ex art. 49 del D.Lgs n. 231/2007</b>	11,37%
<b>Disposizione a favore di ...</b>	9,94%
<b>Versamento di titoli di credito</b>	6,82%
<b>Bonifico a favore di ordine e conto</b>	6,07%
<b>Addebito per estinzione assegno</b>	5,10%
<b>Bonifico estero</b>	5,03%
<b>Emissione assegni circolari e titoli similari vaglia</b>	4,57%
<b>Incasso proprio assegno</b>	3,18%
<b>Prelevamento contante inferiore alla soglia di 12.500 euro</b>	2,09%
<b>Versamento contante inferiore alla soglia di 12.500 euro</b>	1,28%
<b>Altre operazioni</b>	14,9%
<b>Totale</b>	100,00%

## b. Risultati complessivi dell'attività di contrasto al riciclaggio della Guardia di Finanza

Più in generale, le indagini di polizia giudiziaria, d'iniziativa o su delega dell'Autorità Giudiziaria, e le investigazioni antiriciclaggio ex decreto legislativo n. 231/2007 svolte dalla Guardia di Finanza nel 2009 hanno portato alla scoperta ed alla denuncia di 1.166 persone per i reati di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p., di cui 176 tratte in arresto (+75% rispetto al 2008), con il sequestro di beni e disponibilità patrimoniali pari a 302 milioni di euro (+63% sul 2008).

**Tabella 3**

<b>CONTRASTO AL RICICLAGGIO - RISULTATI</b>		
		<b>2009</b>
<b>Indagini con esito positivo</b>	n.	396
<b>Persone denunciate per art. 648 bis e/o 648 ter c.p.</b>	n.	1.166
- di cui tratte in arresto	n.	176
<b>Sequestri di beni e disponibilità finanziarie (in milioni)</b>	€	302
<b>Violazioni alla normativa antiriciclaggio</b>	n.	2.112
di cui:		
- trasferimenti di denaro contante non canalizzati	n.	1.791
- omesse identificazioni dei clienti/registrazioni dei dati	n.	230
- trasferimenti irregolari di denaro contante da parte di agenzie di <i>money transfer</i>	n.	133
- omesse segnalazioni di operazioni sospette	n.	68

Più in particolare, ammonta a 1,55 miliardi di euro l'importo complessivo delle operazioni di riciclaggio e di reinvestimento di denaro "sporco" ricostruite dai Reparti nel corso delle indagini nei confronti di soggetti che non hanno commesso o non hanno partecipato alla commissione dei reati - presupposto a monte. Si tratta di proventi originati soprattutto da delitti di frode fiscale (687 milioni), truffa ed appropriazione indebita (228 milioni di euro), bancarotta (58 milioni), traffici di sostanze stupefacenti (23 milioni), usura (17 milioni) ed altri gravi reati a sfondo patrimoniale.

Analizzando l'incidenza regionale, si evidenzia che in Lombardia sono stati accertati flussi di capitali oggetto di riciclaggio per oltre 530 milioni di euro, in Piemonte 206 milioni, nel Lazio 195 milioni ed in Campania 193 milioni.

### c. Vigilanza ispettiva nei confronti degli intermediari e degli altri operatori

Nel 2009, la Guardia di Finanza ha effettuato **553** ispezioni antiriciclaggio, a seguito delle quali sono state accertate **419 violazioni penali e/o amministrative**.

La maggior parte degli interventi ha riguardato le categorie degli agenti in attività finanziaria, dei mediatori creditizi e degli intermediari finanziari, che risultano connotate dal più alto indice d'irregolarità.

**Tabella 4**

<b>CATEGORIE DI OPERATORI ISPEZIONATI</b>		
	<b>2009</b>	
	<b>Ispezioni concluse</b>	<b>Violazioni penali e/o amministrative</b>
<b>Agenzie in attività finanziaria (<i>money transfer</i> ed altre)</b>	393	236
<b>Mediatori creditizi</b>	130	104
<b>Intermediari finanziari ex art. 106 TULB</b>	17	65
<b>Agenzie di mediazione immobiliare</b>	2	2
<b>Servizi contabili e fiscali</b>	3	2
<b>Antiquari</b>	2	1
<b>Recupero crediti</b>	2	3
<b>Notaio</b>	2	2
<b>Gallerie e case d'asta</b>	1	1
<b>Altri</b>	1	3
<b>TOTALE</b>	<b>553</b>	<b>419</b>